

Roma, 04 febbraio 2005

Oggetto: Iva – Unione Europea – Periodicità elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per l'anno 2005.

Con la circolare n. 39 del 5 agosto 2004 sono state dettate disposizioni in ordine alla periodicità degli elenchi riepilogativi degli acquisti e cessioni intracomunitarie in relazione all'ingresso nell'Unione europea di dieci nuovi Stati membri con decorrenza 1° maggio 2004.

In relazione a quanto precede la predetta circolare ha precisato che *“i soggetti che hanno effettuato nel corso dell'anno 2003 scambi intracomunitari con i 15 Paesi membri faranno riferimento all'ammontare di tali scambi senza considerare ovviamente le operazioni di importazione ed esportazione effettuate con i nuovi partners che sono entrati nell'Unione europea a partire dal 1° maggio 2004.*

Tale indicazione, ispirata ad esigenze di uniformità dei comportamenti tenuti in corso d'anno, tiene conto del fatto che dall'inizio dell'anno 2004 l'operatore intracomunitario ha assolto l'obbligo di presentazione degli elenchi secondo una periodicità determinata sulla base dell'ammontare degli scambi effettuati nell'anno precedente (senza computare, pertanto, le operazioni di importazione ed esportazione effettuate nel 2003 con i nuovi Stati aderenti)”.

Con le suddette istruzioni l'Amministrazione finanziaria ha inteso semplificare - in seguito all'ingresso nell'Unione europea di dieci nuovi Stati membri - gli adempimenti posti a carico degli operatori, evitando, in particolare,

la modifica della periodicità di presentazione degli elenchi in corso d'anno.

Tuttavia, a partire dall'anno 2005, al fine di determinare la periodicità di presentazione degli elenchi suddetti, gli operatori dovranno tenere conto del volume degli scambi intercorsi con tutti i 24 Paesi membri aderenti all'Unione durante l'intero corso dell'anno 2004.

Per ogni ulteriore chiarimento si fa rinvio ai documenti di prassi già emanati con riferimento alla disciplina degli scambi intracomunitari, in particolare alla circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 e alla circolare n. 145 del 10 giugno 1998.

Le Direzioni Regionali vigileranno sull'applicazione della presente circolare.